

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^aSEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 186/CGF– RIUNIONE 24 GENNAIO 2014**

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO CALC. PINILLA FERRERA MAURICIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014)

La società Cagliari Calcio, con reclamo inoltrato nel rispetto dei termini e procedure regolamentari, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A, di cui a Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014, con la quale il calciatore Mauricio Pinilla Ferrera è stato squalificato per due giornate effettive di gara per aver rivolto all'arbitro espressione ingiuriosa, con conseguente espulsione.

A motivo del proposto gravame la reclamante deduce l'assoluta inesistenza del contestato comportamento ingiurioso, in quanto quello tenuto nell'occasione dal calciatore integrerebbe soltanto condotta irrispettosa, pertanto meritevole di sanzione meno grave rispetto a quella inflitta dal gravato provvedimento.

La medesima reclamante, a sostegno del proprio assunto, ha richiamato numerosi precedenti in termini di questa Corte, (ex multis, 26.6.2013 in Com. Uff. n. 315) con i quali comportamenti sostanzialmente identici a quello tenuto dal Pinilla sono stati, appunto, ritenuti irrispettosi, ed ha concluso in via principale per la riduzione della squalifica ad una sola giornata, in subordine per la stessa riduzione con ammenda.

A parere della Corte il reclamo, proprio in conformità alle statuizioni già rese e richiamate nell'atto di parte, è parzialmente fondato, potendosi derubricare la condotta sanzionata da ingiuriosa a irrispettosa, peraltro accompagnando la riduzione della squalifica ad una sola giornata con la sanzione dell'ammenda in € 10.000,00, così determinata per la reiterazione dell'espressione rivolta dal calciatore all'arbitro della gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Pinilla Ferrera Mauricio, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante per 1 giornata effettiva di gara unitamente all'ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S.;**

- **AMMENDA DI € 7.000,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/NAPOLI DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014)

I rappresentanti della Procura Federale presenti presso l’impianto sportivo ove si svolgeva l’incontro H. Verona/Napoli del 12.1.2014 segnalavano nel proprio rapporto che nel corso della gara i tifosi del Verona – che occupavano il settore della Curva Sud – quando il giocatore del Napoli schierato dalla formazione partenopea con il numero 27 – Pablo Armero – giocava il pallone, intonavano un coro rappresentante il verso della scimmia (buh ripetuti).

Nel rapporto stesso veniva evidenziato che la tifoseria veronese aveva altresì intonato alcuni cori offensivi e denigratori prima dell’inizio della gara e alla metà circa del secondo tempo, del tipo “...acqua e sapone.. ci vuole acqua e sapone...” nonché nel corso del primo tempo “...sporchi terroni... voi siete sporchi terroni...” e “...quanto puzzate... terroni quanto puzzate...”.

Nel referto i verbalizzanti specificavano che detti cori erano di particolare intensità ed erano distintamente da loro percepiti, pur trovandosi i medesimi in diverse posizioni del recinto di gioco, di tanto che avevano sollecitato nel corso dell’intervallo i responsabili della società Verona a dissuadere i propri tifosi dal continuare facendo effettuare un annuncio audio.

Nel rapporto veniva, altresì, segnalato che dopo la segnatura di una rete da parte della Società Napoli, un gruppo di sostenitori del Verona presente in tribuna centrale inveiva e lanciava all’indirizzo di una persona seduta in tribuna stampa, che aveva esultato al momento del goal, alcune bottigliette di plastica e delle palle di carta.

Il soggetto era accompagnato in un altro settore dello stadio da personale della società scaligera, al fine di prevenire eventuali ulteriori conseguenze.

Nella stessa sede era attestato, infine, il lancio sul terreno di gioco e nel recinto di gioco di tre bengala, nonché l’accensione di alcuni fumogeni sempre ad opera di tifosi della Società ospitante.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 104 in data 14.1.2014) infliggeva la sanzione dell’obbligo della disputa di una gara senza spettatori nel settore dello stadio della curva sud, sospendendo la sanzione con l’avviso che la sospensione sarebbe stata revocata ove prima del trascorrere di un anno fossero state commesse nuove violazioni della medesima natura in aggiunta a quella inflitta per la nuova eventuale violazione.

Riteneva, in particolare, il Giudice Sportivo che la condotta segnalata dai rappresentanti della Procura Federale integrasse gli estremi previsti dall’art. 11, nr. 1 e 3, C.G.S. essendo evidente il comportamento discriminatorio per motivi di razza nonché la dimensione e la percettibilità delle condotte.

Alla Società veniva inoltre inflitta l’ammenda di € 7.000,00 per lancio di tre bengala nel recinto e sul terreno di gioco e per lancio di tre bottiglie di plastica vuote verso un sostenitore della squadra avversaria presente in tribuna stampa; sanzione così ridotta “...per avere la società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi di vigilanza...”

Ha proposto reclamo la Società Verona affidandolo a svariati motivi.

In particolare, viene contestata la ricostruzione fattuale contenuta nel rapporto della Procura Federale in quanto è stata erroneamente attribuita ai sostenitori del Verona la paternità dei cori di cui è questione.

Evidenzia la società reclamante che se il calciatore del Napoli fosse stato attinto ogni qualvolta giocava il pallone dai cori offensivi e discriminatori dei tifosi veronesi che occupavano la

curva sud, egli avrebbe sicuramente avuto una reazione sia nel corso della partita sia nel post partita.

Di contro lo stesso giocatore non avrebbe evidenziato alcunché nemmeno nelle consuete interviste rilasciate agli organi di stampa e tv a fine gara.

Ciò sarebbe tanto vero, sempre secondo la società veronese, in quanto nemmeno l'arbitro avrebbe segnalato alcunché e nessun giornalista presente allo stadio avrebbe riportato su articoli o servizi televisivi quanto percepito dai rappresentanti Federali.

Secondo la reclamante i cori non sarebbero mai stati intonati ed a conferma delle ragioni esposte è stato prodotto un filmato (audio-video) che estrapola tutte le azioni del giocatore Armero e da cui nulla di rilevante si percepirebbe.

E' stata prodotta altresì, a corredo dell'impugnazione, la dichiarazione del rappresentante dell'ordine pubblico (Primo Dirigente della P.S. Dott. Zunino) il quale, in relazione appunto ai cori di cui è questione, ribadiva "...di non aver personalmente percepito nulla del genere...".

Nel reclamo si sottolinea, altresì, l'assenza di ogni precedente di natura discriminatoria e si invoca l'esimente dell'art. 13 C.G.S. in quanto la Società avrebbe adottato dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i comportamenti della specie, cooperando con le Forze dell'Ordine e con le altre Autorità preposte.

Ed infatti i Dirigenti avrebbero posto in essere concrete iniziative tese alla rimozione immediata di disegni, scritte, simboli, ecc. ed alla cessazione di cori o altre manifestazioni di violenza, così come confermato dagli stessi rappresentanti della Procura Federale nel proprio rapporto.

Inoltre i sostenitori del Verona avrebbero manifestato all'evidenza la propria dissociazione dai comportamenti dei tifosi che occupavano la curva sud.

A comprova di ciò vi sarebbe la dichiarazione resa dagli organi di Polizia e la documentata attività di prevenzione finalizzata ad impedire che nelle tribune venissero introdotti oggetti atti ad offendere, con una presenza massiccia di steward dotati di peculiare professionalità ed una continua attività di interfaccia con le Forze di Polizia.

La Società pone ancora una volta in risalto l'esistenza di campagne mediatiche e sociali poste in essere idonee a sensibilizzare la propria tifoseria.

Conclude quindi – previa eventuale attività istruttoria – per l'annullamento delle sanzioni e comunque la riduzione delle medesime anche con il richiamo a precedenti decisioni emesse da questa stessa Corte.

L'impugnazione non appare degna di accoglimento.

Osserva questa Corte come i cori ed i comportamenti riportati nel rapporto della Procura Federale abbiano sicura natura insultante e discriminatoria, dal punto di vista razziale, nei confronti del giocatore.

La loro portata, la loro intensità e la loro dimensione non sono minimamente scalfite dalle asserzioni della reclamante in quanto la sicura provenienza dal settore di Curva Sud occupato dai tifosi veronesi e la piena percezione che ben 3 verbalizzanti hanno attestato, non lascia alcun dubbio sulla connotazione dei cori in questione.

Superflua appare ogni ulteriore attività istruttoria e la visione di qualsivoglia filmato, in disparte l'ammissibilità della prova, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione di parte, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione e percezione dei rappresentanti Federali che hanno puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti.

Conseguenzialmente si ritiene che la fattispecie integri e perfezioni tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo.

Al riguardo, deve aggiungersi, la dichiarazione del rappresentante delle Forze dell'ordine è emblematica in quanto il medesimo afferma di non avere "*personalmente*" percepito alcunché, ma ciò non può portare ad escludere che, come puntualmente avvenuto, altri soggetti deputati ad "attenzionare" specificamente il comportamento del pubblico nelle più variegate manifestazioni, abbiano di contro ben potuto percepire i cori e la natura degli stessi.

E' infatti ben possibile che il rappresentante dell'Ordine pubblico fosse impegnato o volgesse la propria attenzione, negli istanti in cui i cori venivano effettuati, ad altri delicati aspetti connessi alla manifestazione sportiva, così da essergli sfuggiti gli accadimenti.

A nulla rileva il fatto che il giocatore non abbia avuto alcuna reazione ben potendo il medesimo (così come l'Arbitro) essere assorto nel momento tecnico-agonistico del giuoco in svolgimento e così non aver reagito, né prima né dopo la gara.

Analoga considerazione può essere fatta per gli organi di stampa e televisivi.

Giova, del resto, rammentare che le attribuzioni dei rappresentanti della Procura Federale e la loro attività è precipuamente finalizzata, nell'ambito del controllo gara, proprio alla valutazione ed alla osservazione della fenomenologia comportamentale del pubblico, essendo l'arbitro ed i suoi collaboratori impegnati nelle valutazioni tecniche e disciplinari dei partecipanti all'incontro di calcio.

Si ribadisce come il contenuto del referto, sottoscritto da tutti e tre i collaboratori della Procura, per altro posizionati in diversi punti del recinto di gioco non lascia adito a dubbio alcuno, in termini di dimensione, portata e percezione dei cori di discriminazione razziale venienti dalla Curva Sud occupata dai tifosi veronesi.

Non avrebbe avuto, del resto, alcun senso –ove nulla fosse accaduto- l'invito formulato dai medesimi rappresentanti della Procura Federale ai dirigenti della Società scaligera ai fini della della diffusione di un annuncio atto a far cessare il comportamento della tifoseria.

Prive di pregio, al riguardo, sono le ulteriori osservazioni contenute nel reclamo, con il richiamo a precedenti di questa Corte, basate le medesime su eventi fattuali e fattispecie affatto diverse, anche con riguardo al punto con cui viene chiesta la riduzione delle sanzioni (anche quelle economiche) sulla scorta dell'esistenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire gli incidenti e le intemperanze dei tifosi attuata con l'utilizzo di steward e di campagne di sensibilizzazione.

Vale in tema l'assorbente considerazione che il detto elemento è già stato congruamente tenuto presente dal Giudice sportivo, dando per pacifico che effettivamente la Società H. VERONA abbia fornito prova di aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi.

Ciò nondimeno, è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto dei rappresentanti della Procura Federale, sono realmente accaduti e che in questo quadro essi denotano significativo e peculiare potenziale pericolo e *vulnus* alla incolumità dei giocatori e dei soggetti presenti nell'impianto sportivo.

Essi sono stati dunque correttamente valutati dal Giudice Sportivo nella loro portata.

Alla stregua del complesso delle considerazioni sopra riportate, il reclamo dell'Hellas Verona FC non può essere accolto, con conseguente conferma del decumum di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SIG. DAVIDE BALLARDINI SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 19.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 109 del 20.1.2014)

Con atto del 21.1.2014, la società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha presentato reclamo con procedura d'urgenza ex art. 37.7 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 109 del giorno 20.1.2014 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Ballardini Davide, allenatore della squadra, la sanzione della squalifica per una giornata a seguito della gara Bologna/Napoli del 19.1.2014 "*per avere, al 26° del primo tempo, proferito un'espressione blasfema (art. 19 n. 3 C.G.S.); infrazione rilavata dai collaboratori della Procura Federale*".

Con atto trasmesso in data 23.1.2014 alla Corte di Giustizia Federale ed alla Procura Federale, la società ricorrente ha illustrato le ragioni del proprio reclamo. Dopo una diffusa premessa sulla ammissibilità del ricorso alla procedura d'urgenza nel caso specifico, la ricorrente ha dedotto la nullità della sanzione per non essere state osservate le formalità che l'art. 35.1.3 C.G.S. stabilisce a proposito della segnalazione che il Procuratore Federale deve far pervenire al Giudice Sportivo nel caso in cui venga constatato "*l'uso di una espressione blasfema*" nel corso della gara senza che l'episodio venga rilevato dall'arbitro. In particolare l'errore in procedendo si sarebbe

concretizzato nella modalità utilizzata nel caso specifico per la comunicazione al Giudice Sportivo dell'infrazione (espressione blasfema proferita dall'allenatore della squadra Sig. Ballardini al 26° minuto del primo tempo dell'incontro Bologna/Napoli); infatti, tale segnalazione, che risulta essere stata effettuata mediante trasmissione al Giudice Sportivo della "nota riservata" al Procuratore Federale predisposta dai collaboratori della Procura presenti sul campo, non sarebbe conforme alla previsione dell'art. 35.1.3 C.G.S. secondo la quale la segnalazione riservata rappresenterebbe un atto tipico del Procuratore Federale, il quale solo sarebbe chiamato a predisporla e trasmetterla, escludendo quindi la possibilità che tale attività possa essere compiuta da qualunque altra componente del Ufficio della Procura federale (*"per le gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema, non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione ... "*). Tale ritenuta carenza di conformità tra modus operandi e previsione determinerebbe pertanto la nullità della sanzione *"in ragione dell'irritualità del procedimento seguito"*. A conforto della fondatezza del gravame, la società reclamante ha richiamato conclusivamente una precedente decisione della Corte di Giustizia (Com. Uff. n. 167/CGF del 1.2.2011), ritenuta in termini, che aveva annullato la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Carparelli perché la Procura Federale non aveva *"ritualmente introdotto [ai sensi dell'art. 35.1.3 CGS, n.d.r.] negli atti al vaglio del Giudice Sportivo la segnalazione del presunto comportamento antidoveroso ... essendosi limitata la Collaboratrice dell'Ufficio a refertare la presunta espressione blasfema attribuita al calciatore ... che, in quel frangente, si trovava in campo ed in gioco, quindi sotto la esclusiva giurisdizione degli Ufficiali di gara ... "*. La società ricorrente ha quindi concluso chiedendo di annullare e/o revocare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Nazionale nei confronti del proprio tesserato, l'allenatore Davide Ballardini.

Alla riunione del 24.1.2014 fissata per la discussione in camera di consiglio del reclamo, la società ricorrente ha ribadito le proprie ragioni insistendo per l'accoglimento del reclamo mentre il rappresentante della Procura ha concluso per la conferma della sanzione.

La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.

La segnalazione riservata del Procuratore Federale di cui all'art. 35.3.1, infatti, costituisce la forma tipizzata stabilita dal Codice di giustizia sportiva nel caso di fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo. L'applicazione di quest'ultima norma, in sostanza, è circoscritta a quei casi in cui l'arbitro non abbia visto e quindi non abbia potuto prendere decisioni nei confronti di quei soggetti che si trovano in campo ed in gioco (calciatori) nei riguardi dei quali gli Ufficiali di gara hanno giurisdizione esclusiva. In questo caso, infatti, l'attività di refertazione del collaboratore della Procura federale non può sostituirsi all'opera degli Ufficiali di gara nell'esercizio della propria esclusiva giurisdizione sui fatti che si svolgono sul terreno di gioco. Proprio in questo senso deve quindi leggersi il precedente richiamato dalla stessa ricorrente (Com. Uff. n. 167/CGF del 1.2.2011, Carparelli) nel quale è stata effettivamente ritenuta la irritualità della segnalazione al Giudice sportivo mediante trasmissione a quest'ultimo da parte della Procura Federale del referto del proprio collaboratore che aveva constatato l'uso di un'espressione blasfema da parte del calciatore che *"si trovava in campo ed in gioco, quindi sotto la esclusiva giurisdizione degli ufficiali di gara"*. In tali casi, pertanto, sussiste *"la legittimazione del rappresentante della Procura Federale (art. 35, commi 1.2, 1.3, 1.4 C.G.S.) alla sola eccitazione della prova televisiva e non alla refertazione"*.

Diversamente nel caso di specie l'impiego dell'espressione blasfema è imputabile ad un soggetto, il Sig. Ballardini, allenatore della squadra, e quindi non considerabile in gioco per i fini sopra delineati della individuazione della giurisdizione esclusiva degli Ufficiali di gara. In tal caso, quindi, le risultanze del referto del collaboratore della Procura federale conservano inalterato il loro valore di fonte di prova privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 35.1.1 C.G.S.). A conforto della correttezza di tale conclusione soccorre un precedente in termini di questa Corte di giustizia – peraltro richiamato proprio dalla stessa ricorrente seppure a proposito del profilo dell'ammissibilità del ricorso d'urgenza – secondo il quale nel caso di sanzione inflitta all'allenatore della squadra per avere proferito una espressione blasfema *"il verbale redatto dal Commissario di campo [e, quindi, a maggior ragione, il rapporto del*

collaboratore della Procura federale che appartiene all'Ufficio che, ai sensi dell'art. 32 C.G.S., esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping, n.d.r.], *così come il referto dell'Arbitro e degli altri ufficiali di gara, ha valore di piena prova, con la conseguenza che deve essere considerata certa la circostanza per cui il Sig. Cuoghi ha pronunciato l'espressione blasfema refertata*" (Com. Uff. n. 193/CGF del 1.3.2013, Esperia).

In conclusione, la constatazione dell'espressione blasfema proferita dall'allenatore nel corso di una gara ben può essere stata rilevata dai collaboratori della Procura Federale i quali ne hanno riferito, mediante proprio rapporto, direttamente al Giudice sportivo il quale, a sua volta, ne deve tenere conto come fonte di prova privilegiata, ai sensi dell'art. 35.1.1 C.G.S., per i provvedimenti di propria competenza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/MILAN DEL 24.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 27.8.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Hellas Verona - Milan, disputato in data 24 agosto 2013 e valevole per il campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla Hellas Verona F.C. S.p.A. l'ammenda di € 40.000,00 *per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei fumogeni nel recinto di giuoco* nonché *per aver, inoltre, verso il termine della gara, indirizzato alcuni fasci di luce laser verso l'Arbitro e i calciatori della squadra avversaria* e *per aver, infine, alla conclusione della gara, mentre il pubblico defluiva dallo stadio, lanciato oggetti di varia natura e alcuni seggiolini in plastica divelti verso i sostenitori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive*". L'entità della predetta sanzione era stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società aveva concretamente operato con le forze dell'ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale sosteneva (i) che il Giudice Sportivo, nella propria decisione, avrebbe erroneamente individuato il materiale pirotecnico utilizzato, parlando di "fumogeni", invece che di "bengala", (ii) che, nella Tribuna Centrale, quale luogo da cui il rappresentante della procura Federale aveva percepito provenissero i raggi laser verdi, erano presenti anche molti tifosi milanisti, con la conseguenza che, non avendo il predetto rappresentante individuato con precisione i sostenitori del Verona responsabili di tale condotta, non era possibile accertare che i predetti raggi laser fossero stati utilizzati proprio da quest'ultimi. Al fine di accertare tale circostanza, la Società chiedeva che fosse disposto un supplemento di indagine da parte della Procura Federale.

La Società chiedeva, inoltre, che venisse riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle circostanze attenuanti previste dalle lettere a) e b) dell'art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S. di cui il Giudice Sportivo aveva dato atto nella decisione impugnata, anche di quelle previste alle lettere c) e/o e) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S. Ciò al fine di ottenere l'annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all'art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. Infine, la reclamante lamentava l'eccessiva entità della sanzione comminata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 11 ottobre 2013, era presente l'Avv. Stefano Fanini, il quale si riportava alle difese ed alle conclusioni contenute nel

proprio ricorso, depositando, altresì, un documento redatto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal quale si evinceva che i raggi laser verdi sarebbero provenuti dal setto ospiti occupato dai tifosi del Milan.

La Corte, esaminati gli atti, disponeva, con ordinanza interlocutoria in pari data, a cura della Procura Federale, un supplemento di istruttoria, al fine di completare l'acquisizione documentale necessaria a definire il quadro probatorio la cui pienezza è indispensabile ai fini della decisione in merito al ricorso in questione, acquisendo ogni elemento utile, comprensivamente delle comunicazioni con il preposto Osservatorio.

In ottemperanza a tale ordinanza, l'Organo federale requirente depositava, in data 23 dicembre 2013, la relazione di indagine richiesta.

Alla nuova riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25 gennaio 2014, per la Società, è presente l'Avv. Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, in primo luogo, precisa l'irrelevanza, ai fini del decidere, dell'eccezione formulata dalla Società in merito al tipo di materiale pirotecnico utilizzato dalla tifoseria del Verona e rileva come non possano essere ritenute ricorrenti, nel caso di specie, le circostanze attenuanti di cui alle lett. "c" ed "e" dell'art. 13 C.G.S., in quanto non sussistono le condizioni necessarie ai fini della relativa applicazione.

Infine, in merito all'utilizzo dei raggi laser, la Corte evidenzia come, alla luce delle risultanze derivanti dagli accertamenti posti in essere dalla Procura Federale ed, in particolare, dalla relazione redatta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, tale condotta non può essere ascritta ai tifosi dell'Hellas Verona, con la conseguenza che la sanzione alla stessa inflitta dovrà essere ridotta proporzionalmente all'effettivo ed accertato comportamento tenuto dalla predetta tifoseria, nella misura in cui le violazioni sembrano riconducibili alla responsabilità di entrambe le tifoserie.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona, ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 20.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 25 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete